# DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2378 DELLA COMMISSIONE

## del 15 dicembre 2017

## relativa alla conformità dei tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013

*[notificata con il numero C(2017) 8501]*

**(I testi in lingua ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013 ([2]), che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ([4]).

(2) La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione ([5]) stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.

(3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione valuta i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1º giugno 2016, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(4) La Commissione ha effettuato la sua valutazione dei tassi unitari con il supporto dell'unità di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri entro il 1º novembre 2016. La valutazione della Commissione ha tenuto conto anche delle spiegazioni fornite e delle correzioni effettuate prima della riunione di consultazione sui tassi unitari del 2017 per i servizi di rotta, tenutasi il 23 novembre 2016 in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, nonché delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari a seguito di contatti successivi con la Commissione.

(5) Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha constatato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie di rotta presentati da Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(6) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, gli Stati membri interessati dovrebbero essere informati di tale constatazione.

(7) La constatazione e la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasciano impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004,

([1]) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
([2]) GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31.
([3]) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).
([5]) Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie di rotta che figurano nell'allegato sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

*Articolo 2*

La Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Croazia, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e l'Ungheria sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

*Per la Commissione*
Violeta BULC
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

| | Zona tariffaria | Tassi unitari di rotta per il 2017 in valuta nazionale (*) |
|---|---|---|
| 1 | Austria | 72,71 |
| 2 | Belgio-Lussemburgo | 67,46 |
| 3 | Croazia | 346,74 |
| 4 | Cipro | 34,32 |
| 5 | Repubblica ceca | 1 134,76 |
| 6 | Danimarca | 450,23 |
| 7 | Estonia | 28,46 |
| 8 | Finlandia | 56,23 |
| 9 | Francia | 67,00 |
| 10 | Germania | 69,36 |
| 11 | Ungheria | 10 898,29 |
| 12 | Irlanda | 29,54 |
| 13 | Italia | 80,00 |
| 14 | Lettonia | 27,46 |
| 15 | Lituania | 44,42 |
| 16 | Paesi Bassi | 66,26 |
| 17 | Portogallo | 40,12 |
| 18 | Romania | 149,21 |
| 19 | Slovacchia | 52,54 |
| 20 | Slovenia | 64,60 |
| 21 | Spagna Canarie | 58,36 |
| 22 | Spagna continentale | 71,69 |
| 23 | Svezia | 580,71 |
| 24 | Regno Unito | 64,54 |

(*) I suddetti tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, applicabile agli Stati aderenti all'accordo multilaterale Eurocontrol relativo alle tariffe di rotta.